



ALL. E)

DISCIPLINARE TECNICO

INDICE

CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

- 1.1 Disposizioni generali
- 1.2 Descrizione del servizio
- 1.3 Controllo di qualità

CAPITOLO 2 REGIME DEI LAVORI

- 2.1 Generalità
- 2.2 Lavori di manutenzione e riparazione ordinaria
- 2.3 Lavori di manutenzione straordinaria
- 2.4 Realizzazione di nuove opere e impianti
- 2.5 Modalità di realizzazione degli interventi e delle opere previsti dal Piano d'Ambito

CAPITOLO 3 LIVELLI DEI SERVIZI PREVISTI DURANTE IL PERIODO DI GESTIONE


- 3.1 Livelli di servizio – Alimentazione idrica
 - 3.1.1 Usi civili domestici
 - 3.1.2 Usi civili non domestici
 - 3.1.3 Qualità delle acque potabili
 - 3.1.4 Filtrazione e disinfezione
 - 3.1.5 Misurazione
 - 3.1.6 Continuità del servizio
 - 3.1.7 Crisi qualitativa
 - 3.1.8 Captazioni
 - 3.1.9 Monitoraggio e ricerca perdite idriche
 - 3.1.10 Estendimento del servizio acquedotto
- 3.2 Livelli minimi di servizio – Smaltimento
 - 3.2.1 Depurazione
 - 3.2.2 Fognatura separata
 - 3.2.3 Immissione in fogna
 - 3.2.4 Fognature nere
 - 3.2.5 Drenaggio urbano
 - 3.2.6 Allaccio alla fognatura
 - 3.2.7 Controllo
 - 3.2.8 Servizio Depurazione
 - 3.2.9 Piano di emergenza
 - 3.2.10 Estendimento del servizio di fognatura



CAPITOLO 4 STANDARD TECNICI: DEFINIZIONI, METODOLOGIA DI CALCOLO E VERIFICA

CAPITOLO 5 STANDARD ORGANIZZATIVI:DEFINIZIONI,METODOLOGIE DI CALCOLO E VERIFICA

- 5.1 Premessa
- 5.2 Parametri di misurazione delle prestazioni
 - 5.2.1 Qualità dell'acqua depurata scaricata
 - 5.2.2 Tempi di intervento per guasti fognatura
 - 5.2.3 Qualità dell'acqua potabile distribuita
 - 5.2.4 Tempi di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento
 - 5.2.5 Numero delle interruzioni del servizio potabile, non programmate





CAPITOLO 6 DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI: METODOLOGIE DI RILEVAZIONE

- 6.1 Introduzione
- 6.2 Le rilevazioni in contabilità generale
 - 6.2.1 Riferimento ai principi contabili
 - 6.2.2 Il piano dei conti
- 6.3 Disposizioni relative alla contabilità economica analitica suddivisa per attività
 - 6.3.1 Definizione
 - 6.3.2 I centri di costo
 - 6.3.3 Attività del Servizio Idrico Integrato
- 6.4 Costi e ricavi specifici e comuni
- 6.5 Individuazione delle componenti specifiche e comuni e criteri di ripartizione
- 6.6 Costi comuni: criteri di ribaltamento
- 6.7 Prospetti di analisti destinati ad uso esclusivo dell'Agenzia

CAPITOLO 7 FLUSSO INFORMATIVO PERIODICO TRA IL SOGGETTO GESTORE E L'AGENZIA D'AMBITO

- 7.1 Il rapporto informativo
- 7.2 Indicatori
- 7.3 Redazione annuale dell'inventario dei beni
 - 7.3.1 Premessa
 - 7.3.2 Inventario de beni
 - 7.3.3 Definizione delle informazioni di carattere economico-patrimoniale e tecnico
 - 7.3.4 Criteri e principi per la valutazione de beni strumentali
- 7.4 Aggiornamento trimestrale dello stato degli interventi pianificati
- 7.5 Redazione della tabella di rilevazione delle prestazioni richiamate nella Carta dei Servizi e comunicazione annuale
- 7.6 Comunicazione dei dati relativi alla fatturazione
- 7.7 Rilevazione e comunicazione annuale di altri dati economici, patrimoniali e finanziari
- 7.8 Aggiornamento del DataBase reti e impianti e della cartografia informatizzata degli acquedotti e delle fognature ad esso associata.
- 7.9 Informazioni relative al sistema di gestione della qualità
- 7.10 Accesso da remoto ai dati informatizzati

CAPITOLO 8 PENALIZZAZIONI

- 8.1 Obietti vi strutturali
- 8.2 Livelli minimi di prodotto e di servizio
- 8.3 Altri obblighi
- 8.4 Eventuali ulteriori inadempienze



ALLEGATI

Capitolo 1 Disposizioni generali e descrizione del Servizio

1.1 Disposizioni generali

Il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi derivanti da tutte le normative vigenti e ad eventuali successive modificazioni di queste relativamente alla gestione del servizio idrico integrato. In particolare:

□ Legge 5 gennaio 1994, n.36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" (L.36/94)

□ Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 "Attuazione della direttiva CEE n.80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art.15 della legge 16 aprile 1987, n. 183" (DPR 236/88)

-Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n.31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" (D.Lgs.31/2001)

-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche" (DPCM 4/3/96)

-Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 8 gennaio 1997, n. 99 "Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature" (DM 99/97)

-Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" (D.Lgs.152/99) e successive modifiche e integrazioni;

-Normativa Regionale in materia.

Gli oneri derivanti da tale ottemperanza si intendono interamente compensati dalla tariffa del servizio idrico integrato riconosciuta in Convenzione. Nello specifico, il Gestore si impegna comunque a raggiungere e mantenere i livelli minimi di servizio così come definiti dal citato DPCM 4/3/96, che qui si considera trascritto per intero, nonché a rispettare gli obblighi imposti dal D.Lgs.152/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

1.2 Descrizione del servizio

Il presente Disciplinare ha per oggetto il rapporto in funzione del Servizio Idrico Integrato, come definito e regolato dalla L. n°36/94 e tutta la successiva normativa di applicazione, tra l'Agenzia d'Ambito, costituita tra i Comuni e la Provincia di Parma e i Gestori del Servizio Idrico Integrato. Si intende per Agenzia d'Ambito il soggetto pubblico individuato dalla L. n° 36/94 e dalla L.R. n° 25/99, con i poteri di cui alle convenzioni di cooperazione. Il disciplinare unitamente agli altri documenti contrattuali regola il rapporto tra le parti costituite: Agenzia A.T.O. e Gestori. In particolare s'intende compreso nel servizio ordinario:

- a) La captazione, l'emungimento, la derivazione e in generale la raccolta delle acque destinate a consumo domestico e in genere civile e industriale;
- b) La adduzione di dette acque, il loro accumulo in serbatoi coperti o scoperti, naturali o artificiali;
- c) La distribuzione fino al contatore o in genere al punto di consegna;
- d) La raccolta, collettamento fognario e depurazione di acque, nere o miste, comprese le caditoie stradali;
- e) La manutenzione ordinaria delle opere affidate;
- f) Il mantenimento dei sistemi di monitoraggio, misure, controllo e telecontrollo dei servizi;
- g) Il mantenimento del sistema informativo territoriale;
- h) La protezione delle fonti di approvvigionamento;
- i) La collaborazione necessaria, alla Agenzia d'Ambito, per l'individuazione delle aree di salvaguardia come dall'art. 4 della L. n° 236/88, così come modificata dal D. Lgs. n° 152/99, integrato dal successivo D. Lgs. 258/2000 (D'ora in avanti semplicemente D.Lgs.152/99);



- j) La predisposizione ed esecuzione di un piano di attuazione delle misure atte a realizzare il risparmio idrico così come indicato dalle direttive in essere con possibilità di adeguamento alle future necessità;
- k) La predisposizione di un piano di emergenza per il servizio di raccolta e depurazione; e successiva applicazione;
- l) La predisposizione di un piano di emergenza per crisi idriche e successiva applicazione;
- m) La predisposizione di un piano di recupero perdite idriche con contemporaneo svolgimento della campagna di ricerca sulla base di un programma operativo da articolare con verifiche periodiche di monitoraggio;
- n) La predisposizione di un piano di gestione delle interruzioni di servizio;
- o) Il coordinamento con enti salvaguardati e tutelati;
- p) Il rapporto con l'utenza e la riscossione della tariffa. Ove siano presenti discordanze o dubbi interpretativi tra le previsioni del presente disciplinare e quelle del Piano d'Ambito, si intendono valide quelle più vantaggiose per il raggiungimento degli obiettivi del S.I.I..

1.3 Controllo di qualità

Il gestore, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 36/94 e dell'art. 49 del DLgs. N. 152/99 svolge il servizio di controllo territoriale e provvede al controllo di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e distribuzione, nei potabilizzatori e depuratori, anche tramite convenzioni con altri gestori. Devono essere in particolare svolti i seguenti controlli minimi.

1. fonti di alimentazione:

-per le sorgenti 1 controllo annuale almeno di tipo C3 *

-per i pozzi 2 controlli annuali almeno di tipo C2 *

* così come definiti dall'Allegato II DPR 236/88 ad esclusione dei parametri n. 4 e 40

(Sapore e Materie in sospensione)

2. reti di adduzione o distribuzione:

-i parametri e le frequenze sono quelli stabiliti dal DPR 236/88, Allegato II (con esclusione dei parametri n. 4 e 40). In particolare per l'anno 2004, fermo restando il numero di controlli complessivo previsto, le frequenze dei campionamenti saranno le seguenti:

Abitanti serviti Frequenza

500-5.000 Bimestrale

5.000-10.000 Mensile

10.000-50.000 Mensile

50.000-100.000 Quindicinale

100.000-150.000 Settimanale

A far tempo dalla data dal 1.1.2005, verranno concordate con l'Agenzia di Ambito le nuove frequenze e le relative tipologie dei controlli.

3. impianti di potabilizzazione:

-il gestore dovrà effettuare controlli almeno mensili dei parametri caratterizzanti il tipo di trattamento effettuato

4. impianti di depurazione:

-i parametri e le frequenze sono quelli stabiliti dal D.Lgs. n. 152/99, Allegato 5, punto 1.1; per gli impianti di secondo livello di potenzialità inferiore a 2.000 A.E. i parametri di cui alla tabella 1 dovranno essere controllati con le seguenti frequenze:

Abitanti equivalenti Frequenza

<200 Annuali

200-999 Bimestrale

1.000-2.000 Mensile

Capitolo 2 Regime dei lavori

2.1 Generalità

Oltre alle attività di gestione delle opere esistenti il Gestore è tenuto alla realizzazione degli interventi e delle opere previste nel Piano d'Ambito. La gestione comprende tutte le operazioni da svolgere per assicurare il corretto e



regolare funzionamento dei sistemi di alimentazione, adduzione, distribuzione idrica, collettamento, depurazione e smaltimento delle acque reflue, la conservazione di tutte le opere civili, macchinari e apparecchiature costituenti il complesso delle opere del S.I.I.

2.2 Lavori di manutenzione e riparazione ordinaria

Il Gestore è tenuto ad eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i materiali occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e programmata, necessaria per il corretto esercizio e la funzionalità delle opere. Tali opere sono quelle specificate nella Convenzione di affidamento e nel Piano d'Ambito, a cui vanno aggiunte tutte quelle che si realizzeranno nel corso della gestione. Su tutte le opere, parti d'impianto, macchinari, apparecchiature e attrezzature deve essere effettuata dal Gestore la manutenzione ordinaria e programmata. Per manutenzione ordinaria si deve intendere l'insieme delle attività e degli interventi previsti e programmabili di sostituzione, rifacimento e modifica di apparecchiature, attrezzature e parti di impianti e opere che devono essere effettuati:

-per mantenere le condizioni generali di pulizia, agibilità e di efficienza delle opere;

-per il ripristino della funzionalità delle opere;

-per il mantenimento dell'efficienza funzionale delle opere;

La manutenzione programmata riguarda, oltre le opere meccaniche ed elettriche, anche tutte le strutture civili quali fabbricati, serbatoi, condotte e tubazioni, recinzioni, opere a verde.

Di seguito si descrivono i principali interventi compresi nella manutenzione ordinaria e programmata:

- 1) pulizia, sfalcio delle aree di rispetto e di protezione delle captazione, dei serbatoi, delle centrali idriche, degli impianti di trattamento delle acque potabili/depurazione e di tutto il patrimonio che fa parte integrante del S.I.I.;
- 2) sgombero della neve sulla viabilità e i camminamenti interni agli impianti;
- 3) pulizia delle griglie, raccolta del grigliato e mantenimento in perfetta efficienza del sistema di raccolta.
- 4) pulizia dei locali e delle apparecchiature in dotazione agli impianti;
- 5) verniciatura delle parti metalliche;
- 6) pulizia, controllo e tarature di tutte le attrezzature;
- 7) manutenzione delle macchine, parti elettriche e delle apparecchiature secondo le prescrizione delle case produttrici, per mantenerle sempre in perfetta efficienza;
- 8) Il mantenimento in piena efficienza delle reti idriche, con riparazioni sulle reti di adduzione e distribuzione e sostituzione di apparecchiature idrauliche non più funzionali e di tratti di tubazione fino a 5m di lunghezza;
- 9) pulizia e controllo almeno semestrale degli scolmatori di piena;
- 10) manutenzione e pulizia dei fabbricati, di pertinenza agli impianti di trattamento, compresa la manutenzione delle fognature, con eventuali sostituzione di tratti di condotta fino a 5m di lunghezza;
- 11) pulizia dei collettori dei pozzetti e delle caditoie con l'ausilio di autoespurgo per garantire il regolare deflusso della fognatura dove si rende necessario.
- 12) derattizzazione e disinfezione in tutti quei locali dove si rende necessario.
- 13) asporto con idonee modalità di ghiaia e sabbia decantate, dei grassi e oli flottati, e in generale dei materiali di risulta dagli impianti di trattamento;
- 14) carico, trasporto e smaltimento dei fanghi.

2.3 Lavori di manutenzione straordinaria

Per manutenzione straordinaria si intende l'insieme degli interventi di sostituzione, rifacimento e modifica delle opere che in particolare riguardano:

-la sostituzione di opere giunte al termine della loro vita utile, per le quali gli interventi hanno raggiunto una frequenza e una onerosità giudicate antieconomiche;

-la sostituzione di opere non più in commercio, per le quali non sono più disponibili le parti di ricambio;



- le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere problemi ricorrenti che causano disturbi all'efficienza delle opere e comportano elevati costi di esercizio e manutenzione;
- le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere problemi che possono compromettere la continuità della gestione;
- le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
- le modifiche e gli adeguamenti funzionali per allineare gli impianti e le opere a nuovi standards legislativi. L'ammontare di tali interventi è quello compreso nel programma degli investimenti del Piano d'Ambito. Eventuali rinnovamenti od altri interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero urgenti a seguito di eventi eccezionali e/o imprevedibili con riflessi sulla salute o incolumità pubbliche (quindi non compresi nel Piano d'Ambito), saranno realizzati dal Gestore e comunicati immediatamente all'Agenzia, con riserva di verifiche ai fini dell'ammissibilità all'aggiornamento tariffario.

2.4 Realizzazione di nuove opere e impianti

Il Gestore si impegna ad eseguire le opere e gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti, così come previsti nel Piano di Ambito. Le procedure per la realizzazione dei lavori e per il loro affidamento sono quelle previste dalla vigente normativa.

Il Gestore in particolare provvede:

- 1) agli adempimenti necessari a ottenere approvazioni, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e permessi, e tutto quanto occorra e rientri nelle competenze di enti locali, enti pubblici o privati per l'esecuzione e l'agibilità delle opere, nonché per le infrastrutture e attrezzature di servizio il cui spostamento sia ritenuto tecnicamente necessario;
- 2) all'eventuale affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo secondo la normativa vigente;
- 3) all'eventuale affidamento dei lavori a terzi in osservanza della normativa statale e comunitaria in materia di opere pubbliche;
- 4) alle attività di conduzione dei lavori;
- 5) alla cura di tutte le operazioni e le procedure occorrenti per le stime tecniche, l'occupazione e l'espropriazione delle aree necessarie, l'imposizione di servitù, l'ottenimento di concessioni demaniali e il riscatto e la revoca di quelle preesistenti, nonché ogni altra necessaria procedura e attività finalizzata all'acquisizione di beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere, incluse le formalità ipotecarie e catastali previste dalla normativa. L'Agenzia d'Ambito, tramite personale proprio o appositamente incaricato, si riserva il diritto di effettuare tutte le verifiche tecniche e i controlli sull'attività del gestore relative alla realizzazione degli impianti.

2.5 Modalità di realizzazione degli interventi e delle opere previsti dal Piano d'Ambito.

Il programma degli investimenti a carico della tariffa è contenuto nel Piano d'Ambito al cui contenuto si rimanda.

Capitolo 3

Livelli dei servizi previsti durante il periodo di gestione

Il gestore garantisce i livelli minimi di servizio di seguito riportati, distinti per Alimentazione idrica e Smaltimento.

3.1 Livelli minimi di servizio - Alimentazione idrica

3.1.1 Usi civili domestici

Alle utenze potabili domestiche devono essere assicurati:

- a) una dotazione unitaria giornaliera alla consegna, non inferiore a 150 l/ab. giorno, intesa come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore; il contratto con l'utente menzionerà il numero di «dotazioni» assegnato all'utente e ad esso garantito;
- b) una portata minima al punto di consegna non inferiore a 0,10 l/s per ogni unità abitativa in corrispondenza con il carico idraulico di cui al successivo punto;
- c) un carico idraulico minimo di 15 m, misurato al punto di consegna, relativo alla misurazione dei volumi consegnati all'utente. Sono ammesse deroghe in casi



particolari per i quali il Gestore dovrà dichiarare nel contratto d'utenza, la quota piezometrica minima, che è in grado di assicurare al punto di consegna. Per tali casi, e comunque ove è necessario, così come per gli edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti urbanistici adottati, l'utenza dovrà installare appositi dispositivi di rilancio. I dispositivi di rilancio eventualmente installati dai privati, devono essere idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione; le reti private sono dotate di idonee apparecchiature di non ritorno. Resta fermo l'obiettivo di garantire un carico idraulico minimo di 5m, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato, i tempi per assicurare il raggiungimento di tale obiettivo saranno comunque definiti nel Piano di Ambito di cui all'art.12 della L.R. n. 25/99, così come richiamato dall'art.6 della convenzione per la gestione del servizio.

d) il carico massimo riferito al punto di consegna rapportato al piano stradale non dovrà superare i 70 m, salvo indicazione diversa stabilita in sede di contratto di utenza.

3.1.2 Usi civili non domestici

Per quanto concerne i consumi civili non domestici e cioè i consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti) ed i consumi commerciali (uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie, autolavaggi, ecc.) deve essere assicurata una dotazione minima ed una portata da definire nel contratto di utenza. Si adottano per i valori di carico idraulico i criteri di cui al precedente punto 2.1.1..

3.1.3 Qualità delle acque potabili

La qualità delle acque potabili deve essere conforme a quanto previsto dal DPR 236/88 e sue successive modifiche ed integrazioni. I valori dei parametri di riferimento si intendono rilevati al punto di consegna all'utente. Obiettivi, tempi ed investimenti per il miglioramento qualitativo dell'acqua potabile in relazione a quanto previsto dalla legislazione sono inclusi nel Piano d'Ambito.

3.1.4 Filtrazione e disinfezione

Le centrali idriche, ove necessario, saranno dotate di impianto di filtrazione realizzato e gestito in modo tale che l'acqua immessa in rete abbia, fino alla consegna all'utente, le caratteristiche di cui al precedente punto 3.1.3 in ogni condizione di esercizio. Nella scelta del processo di filtrazione occorre tendere al minimo impatto globale, anche con riferimento alle altre fasi del ciclo integrato. Ogni centrale idrica dovrà essere dotata di impianto di disinfezione dell'acqua, posizionato preferibilmente all'ingresso delle vasche di accumulo e stoccaggio, anche nei casi in cui le normali caratteristiche delle acque da trattare non lo richiedano. La disinfezione potrà essere effettuata, se necessaria, attraverso impianti di pompaggio a ipoclorito o a biossido di cloro, con impianti a lampade UV o con altri sistemi comunque approvati dall'Autorità competente. Nel caso in cui le caratteristiche della rete lo richiedano, e ciò sia conveniente sotto il profilo igienico ed economico, è consentito fare ricorso a dispositivi di disinfezione sulle condotte della rete di distribuzione.

3.1.5 Misurazione

La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua di regola, al punto di consegna, mediante contatori rispondenti ai requisiti fissati dal D.P.R. 23 agosto 1982, n. 854, recepente la Direttiva Comunitaria 75/33, e successive eventuali normative.

3.1.6 Continuità del servizio

Il servizio deve essere erogato con continuità 24 ore su 24 e in ogni giorno dell'anno, salvo i casi di forza maggiore e durante gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata. Nel Piano di gestione delle interruzioni di servizio, devono essere disciplinate le modalità di informativa agli Enti competenti, tra cui l'Agenzia di Ambito, e all'utenza interessata, nonché l'assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare, ove necessario.

3.1.7 Crisi qualitativa



Nei casi di superamento dei livelli qualitativi previsti dalla normativa, si applicano le disposizioni degli artt. 16, 17 e 18 del D.P.R. 236/1988. Il Gestore è obbligato a dare preventiva e tempestiva comunicazione, alle Autorità competenti e all'Agenzia di Ambito, della mancata rispondenza ai requisiti di qualità; comunica, altresì, all'Agenzia di Ambito le azioni intraprese per superare la situazione di crisi ed i tempi previsti per il ripristino della normalità. Il Gestore, in accordo con Autorità competenti e Agenzia di Ambito, adotta entro 12 mesi dall'inizio dell'affidamento un apposito Piano di gestione delle crisi qualitative con relativo piano operativo e modalità di informazione all'utenza.

3.1.8 Captazioni

Il prelievo della risorsa idrica dall'ambiente avverrà attraverso captazioni sotterranee (pozzi), superficiali (fiumi, laghi,..) o da sorgenti. Alle opere di presa e captazione deve essere assicurato il rispetto delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 152/99, come modificato dal D.Lgs. 258/2000.

In particolare sono da porre in atto dispositivi di protezione attiva quali:

area di protezione assoluta;

sbarramenti idraulici verticali delle infiltrazioni di inquinanti dall'esterno della colonna di pozzi e sui lati di una sorgente;

dispositivi di guardia atti a funzioni di sbarramento orizzontale;

corretto confinamento fisico delle testate degli impianti, dei manufatti di derivazione e delle strutture di contenimento.

L'individuazione delle zone di rispetto e di quelle di protezione è fondata sulle caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geomorfologiche di uso del suolo. Al fine di consentire all'autorità competente il controllo sulla gestione delle concessioni, come previsto dall'art.22 del D.Lgs.152/99, il Gestore è tenuto alla misurazione dei volumi derivati per ogni singola concessione.

Le opere di captazione sono diversificate per quanto possibile in modo da garantire l'equilibrio della risorsa e le riserve di esercizio ed essere tali, in numero e capacità, da assicurare un ragionevole livello di certezza di soddisfacimento del fabbisogno di cui ai precedenti punti.

3.1.9 Monitoraggio e Ricerca Perdite Idriche

Entro i primi 12 mesi di gestione il Gestore redige un Piano di Ricerca e Recupero delle Perdite Idriche secondo le modalità previste dal DM 99 dell'8/1/1997. A tale Piano deve essere allegato il programma di monitoraggio per le reti idriche completo dell'indicazione della periodicità delle rilevazioni. In tale Piano saranno indicati i valori di riduzione delle perdite nei tempi previsti dal medesimo. Tutte le attività di monitoraggio e ricerca delle perdite sono comprese tra i costi operativi, mentre le installazioni necessarie al monitoraggio, i rifacimenti e le manutenzioni straordinarie sono conteggiate tra gli investimenti nel Piano di Ambito.

3.1.10 Estendimento del servizio di acquedotto

Le reti di distribuzione idrica devono essere estese a servire centri e nuclei secondo i tempi previsti nel Piano di Ambito.

3.2 Livelli minimi di servizio - Smaltimento

3.2.1 Depurazione

Il servizio depurazione ha il compito di gestire direttamente gli impianti di depurazione, i collettori fognari e gli impianti di sollevamento; ad esso compete l'attività tecnica ed operativa riguardante la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e lo smaltimento dei materiali di risulta. Le acque di fognatura reimmesse nel corpo ricettore debbono essere depurate nel rispetto del D.Lgs.152/1999, e successive modificazioni e integrazioni, e delle leggi regionali.

3.2.2 Fognatura separata

Nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti si deve di norma, salvo argomentazioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, prevedere il sistema separato, indipendentemente dal fatto che sia presente la rete fognaria separata.(va rilevato che è responsabilità del Comune prevedere quanto sopra nelle autorizzazioni alle nuove lottizzazioni) Lo scarico terminale delle acque



bianche dovrà essere recapitato in corpo idrico superficiale, laddove tecnicamente possibile, o nel collettore delle acque bianche o miste.

3.2.3 Immissione in fogna

La fognatura nera o mista deve essere dotata di pozzetti di allaccio sifonati ed aerati in modo da evitare l'emissione di cattivi odori, secondo le specifiche previste nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione e da adottarsi da parte del gestore entro 12 mesi dalla sottoscrizione della convenzione e approvato dall'ATO. Il posizionamento della fognatura deve essere tale, da permettere la raccolta di liquami provenienti da utenze site almeno sopra il piano stradale.

3.2.4 Fognature nere

Le nuove fognature nere debbono essere dimensionate, con adeguato franco, per una portata di punta commisurata a quella adottata per l'acquedotto, oltre alla portata necessaria per lo smaltimento delle acque di prima pioggia provenienti dalla rete di drenaggio urbano, se previste e ove ciò sia compatibile con il sistema di depurazione adottato.

3.2.5 Allaccio alla fognatura

Ai sensi dell'art.45, comma 4, del D.Lgs.152/99 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, nell'osservanza del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, che contiene altresì le prescrizioni generali e particolari per la realizzazione. Tutti i nuovi allacciamenti relativi alle acque bianche o nere dovranno essere autorizzati dall'ente gestore, che dovrà fornire tutte le prescrizioni tecniche per la realizzazione delle opere. La richiesta di allacciamento, in zone non servite da fognatura o in zone nelle quali la fognatura esistente sia insufficiente a garantire un corretto collettamento delle acque reflue, comporta da parte dell'utente la corresponsione di un contributo a fondo perduto per la posa delle canalizzazioni necessarie. Sarà responsabilità del gestore sovrintendere alla realizzazione dell'allacciamento fognario, per tale attività (predisposizione dell'autorizzazione, sopralluoghi, ecc.) l'ente gestore richiederà un compenso forfettario quale rimborso spese, come previsto nell'elenco prezzi contenuto in allegato. (in merito alle attività e relative responsabilità del gestore si rinvia al Regolamento di Pubblica Fognatura adottato dall'Agenzia)

3.2.6 Controllo

Il Gestore, in attuazione dell'art.49, comma 2, del D.Lgs.152/99, predispone e attua un piano di rilevamento di tutte le utenze fognarie entro 2 anni dall'inizio della gestione. A tal fine il Gestore predispone due distinti elenchi di utenze fognarie, a seconda che siano o meno allacciate all'acquedotto. Ai sensi dell'art.49 comma 2 del D.Lgs.152/99 e dell'art.26 della L.36/94 il Gestore è tenuto ad organizzare, per gli scarichi in pubblica fognatura, il servizio di controllo secondo le modalità riportate nell'apposito Regolamento adottato ed approvata dall'Agenzia.

3.2.7 Servizio di depurazione

Il servizio di depurazione delle acque dovrà garantire che la qualità delle acque trattate risponda ai requisiti prescritti nell'allegato 5 del D.Lgs.152/1999. Il Gestore dovrà organizzare un servizio di analisi che consenta di effettuare le verifiche di qualità. Il Gestore dovrà attenersi, nella conduzione degli impianti, alle norme di esercizio riportate nella deliberazione del Ministero dei Lavori Pubblici del 4 febbraio 1977, pubblicata sulla G.U. n. 48, supplemento del 21 febbraio 1977, ed alle eventuali prescrizioni per igiene e sicurezza del lavoro imposte dalla competente Azienda Sanitaria Locale e dalle leggi regionali. Sarà compito del Gestore riportare i dati quali-quantitativi delle acque e dei fanghi trattati, e di funzionamento delle sezioni degli impianti, su appositi registri, anche informatici. Su tutti gli impianti oltre i 10.000 a.e. debbono essere resi disponibili idonei campionatori; i relativi campionamenti medi debbono essere effettuati secondo quanto previsto all'allegato 5 del D.Lgs.152/1999. Per gli impianti con potenzialità superiore ai 100.000 abitanti equivalenti dovrà essere organizzato un centro di telecontrollo che verifichi le sezioni di trattamento dell'impianto; sullo scarico finale dovrà essere installato un idoneo campionario.



3.2.8 Piano di emergenza.

Per la sicurezza del servizio di raccolta e depurazione il Gestore adotta un piano di emergenza, che dovrà essere redatto entro 2 anni dall'inizio dell'affidamento e approvato dall'Agenzia di Ambito, che consenta di effettuare interventi sulla rete fognaria e sugli impianti di depurazione limitando al massimo i disservizi e tutelando la qualità dei corpi ricettori.

3.2.9 Estensione del servizio di fognatura

Le reti di fognatura devono essere estese a servire centri e nuclei secondo i tempi previsti nel Piano di Ambito.

Capitolo 4

Standard tecnici: definizioni, metodologia di calcolo e verifica

Con il termine di standard tecnici ci si riferisce a quegli indicatori dello stato del servizio, in particolare connessi con la situazione infrastrutturale del medesimo, con la realizzazione degli interventi previsti nel Piano d'Ambito e con il conseguente raggiungimento degli obiettivi ivi previsti. In considerazione della transitorietà del Piano d'Ambito su cui si basa la attuale convenzione si sottolinea come non sia possibile individuare sin da ora un elenco articolato di standard tecnici, rinviando al Piano d'Ambito definitivo, e all'adeguamento della convenzione, tale compito. Nella fase attuale si ritiene sufficiente individuare un unico indicatore tramite il quale misurare il grado di attuazione del Piano d'Ambito. Tale indicatore è definito come misuratore dello stato di attuazione degli interventi:

INTERV.

Il parametro INTERV tiene conto dell'impegno del Gestore nell'avviare e finanziare gli investimenti di sua competenza previsti nel Piano degli Investimenti vigente. Definendo INTP l'investimento annuo che il Gestore deve assicurare, INTRE l'investimento effettivamente impegnato, il parametro INTERV è definito come il rapporto tra i valori di INTRE e INTP. Il parametro INTP è pari a quanto risulta per investimenti dell'anno dal Piano degli Investimenti, ridotto per :

- disponibilità di finanziamento pubblico non previsto nel piano finanziario;
- mancato cofinanziamento di opere da parte di enti pubblici;
- ritardi non imputabili al Gestore negli assolvimenti di resa di pareri, approvazioni o quanto soggetto a termini.
- esecuzione diretta di enti locali ai sensi dell'art. 16 della L. n° 36/94, quando ciò non era previsto nel Piano degli Investimenti.

Capitolo 5

Standard organizzativi : definizioni, metodologia di calcolo e verifica

5.1 Premessa

Con il termine di standard organizzativi ci si riferisce a quegli indicatori dello stato di qualità del servizio, non direttamente connessi con la attuazione del Piano d'Ambito, e quindi riconducibili alla situazione organizzativa del gestore. In considerazione della transitorietà e della breve durata del Piano d'Ambito su cui si basa la attuale convenzione si sottolinea come non sia possibile individuare sin da ora un elenco articolato di standard organizzativi, rinviando al Piano d'Ambito definitivo, e all'adeguamento della convenzione, tale compito. Nella fase attuale ci si limiterà pertanto ad individuare alcuni indicatori da sottoporre a misurazione, registrazione e comunicazione, al fine di monitorare l'andamento di tali parametri nel tempo ed individuarne successivamente il possibile, concreto utilizzo.

5.2 Parametri di misurazione delle prestazioni

5.2.1 Qualità dell'acqua depurata scaricata

Il Gestore dovrà effettuare almeno il numero minimo di controlli previsti dal D.Lgs.152/99, e comunque quanto previsto al Par. 1.3 del presente Disciplinare Tecnico; tali dati riguardanti le acque in ingresso ed in uscita dai depuratori dovranno essere riportati su apposito registro, anche informatico, che dovrà essere aggiornato mensilmente e consultabile da postazione remota da parte



dell'Agenzia d'Ambito in tempo reale, come meglio precisato al successivo Cap.7.

5.2.2 Tempi di intervento per guasti fognatura

Il Gestore dovrà monitorare l'intervallo di tempo che intercorre tra il momento della segnalazione del guasto, e la fine del lavoro di messa in sicurezza.

5.2.3 Qualità dell'acqua potabile distribuita

Il Gestore dovrà effettuare almeno i controlli previsti nel D.P.R. 236/88 e comunque quanto previsto al Par. 1.3 del presente Disciplinare Tecnico. I dati dovranno essere aggiornati mensilmente su apposito registro informatico, consultabile da postazione remota da parte dell'Agenzia d'Ambito, come meglio precisato al successivo Cap. 7.

5.2.4 Tempi di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento.

Il tempo che intercorre tra la segnalazione del problema e l'arrivo del personale incaricato sul luogo di pronto intervento. Per pronto intervento si intende:

- interruzione di fornitura, che comporti un sopralluogo sull'utenza e che non sia legata ad interventi non programmati di manutenzione sugli impianti o sulla rete.
- Guasti o fughe di acqua che possono causare danni a persone o cose (allagamenti di locali)

5.2.5 Numero delle interruzioni del servizio potabile, non programmate.

Si intendono quelle superiori alle 2 ore, non causate per interventi di allacciamenti o spostamenti richiesti dall'utente. Per i punti 5.2.2, 5.2.4 e 5.2.5 Il Gestore dovrà dotarsi di apposito programma di registrazione di tali eventi e trasmettere periodicamente una scheda che riporti i dati da monitorare unitamente al numero degli interventi effettuati, classificati per tipologia; successivamente, come indicato al successivo Par. 7.10, anche tali indicatori verranno resi disponibili come gli altri due.

Capitolo 6

Dati economici, patrimoniali e finanziari: metodologie di rilevazione


6.1 Introduzione

L'obiettivo del presente capitolo è definire le norme e le regole contabili atte ad ottenere il bilancio annuale riclassificato suddiviso per ogni servizio rientrante tra le attività del Servizio Idrico Integrato e le eventuali altre attività aziendali. La necessità di ottenere tale documento aggiuntivo riclassificato da trasmettere, unitamente alle altre informazioni, all'Agenzia d'Ambito è sancita dalla normativa riguardante il metodo normalizzato di calcolo e di attribuzione della tariffa del servizio idrico. Le regole dettate perseguono i seguenti obiettivi:

- mantenere separate sotto il profilo contabile le attività svolte dai soggetti gestori in maniera tale da evitare distorsioni nell'attribuzione degli oneri relativi alle stesse;
- rendere trasparenti ed omogenei i conti economici e gli stati patrimoniali dei soggetti gestori, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali;
- fornire all'Agenzia d'Ambito le informazioni necessarie a svolgere il compito di regolazione e controllo assegnatole dalle normative di riferimento. Il gestore trova le sue regole per la composizione del bilancio di esercizio nel codice civile; le indicazioni e le prescrizioni contenute nel presente capitolo si intendono come integrative delle regole generali e volte a regolare il rapporto tra il gestore e l'Agenzia d'Ambito. Nei paragrafi successivi, dopo aver esaminato sinteticamente le regole, le modalità ed i criteri di tenuta della contabilità generale, si esamineranno gli schemi di conto economico riclassificati per attività e le regole per la loro composizione nonché per la tenuta, durante il corso dell'esercizio, della contabilità analitica suddivisa per attività. A tali indicazioni il gestore è tenuto ad uniformarsi, ove non abbia già provveduto, entro il 31/12/2004. Differenti schemi e regole potranno essere utilizzati solo se preventivamente autorizzati dall'Agenzia d'Ambito.

6.2 Le rilevazioni in contabilità generale

6.2.1 Riferimento ai principi contabili





La corretta rilevazione dei fatti gestionali nel sistema di contabilità generale rappresenta, oltre al soddisfacimento degli obblighi contabili e di bilancio, la base imprescindibile per la redazione di una veritiera situazione economico-patrimoniale nonché per la impostazione di un sistema di rilevazioni analitiche suddivise per attività aziendali. I principi contabili ed i criteri di valutazione per la rilevazione in contabilità generale dei fatti gestionali sono rinvenibili nelle fonti di riferimento di seguito sinteticamente indicate:

- i principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri;
- i principi di revisione elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri;
- il D. Lgs. 127/91 che ha recepito la IV e VII direttiva CEE;
- la dottrina contabile italiana.

Sicuramente maggior rilevanza – in questo ambito – assumono le rilevazioni di contabilità analitica. Pertanto a questa parte di contabilità è stato riservato spazio più approfondito e dettagliato. Per quanto attiene alle rilevazioni di contabilità generale, si fa più generico riferimento al piano dei conti utilizzato nelle registrazioni contabili.

6.2.2 Il piano dei conti

Ai fini delle registrazioni in contabilità generale sarà definito ed utilizzato un piano dei conti utile alle rilevazioni dei fatti gestionali aziendali e che consenta una corretta verifica, anche di dettaglio delle voci rappresentate nello schema di conto economico previsto dal Codice Civile. A livello di Stato Patrimoniale non è richiesta attualmente una rilevazione che distingua le voci del capitale circolante per singolo servizio. Per la parte invece relativa alle Immobilizzazioni, è necessario avere l'elenco delle opere e cespiti che formano l'Attivo di Stato Patrimoniale per ciascun servizio Acqua e Fognatura e Depurazione.

6.3 Disposizioni relative alla contabilità economica analitica suddivisa per attività.

6.3.1. Definizione

Per poter giungere al termine dell'esercizio alla redazione del conto economico riclassificato, il gestore deve essere dotato di un sistema di rilevazioni di contabilità industriale dei singoli fatti gestionali. Per contabilità industriale si intende un sistema di rilevazioni di risultati economici parziali riferiti a Centri di Costo, che è il livello più analitico di imputazione dei costi. I centri di costo, se opportunamente organizzati in gruppi omogenei, diventano finalizzati alla produzione di risultati economici significativi e rilevanti. La contabilità analitica ha lo scopo di determinare le componenti economiche in termini di costi e di ricavi delle attività nelle quali è suddiviso il Servizio idrico ai fini dell'applicazione e del controllo del metodo tariffario.

6.3.2 I Centri di Costo

A livello di struttura del piano dei conti di contabilità Industriale, il gestore individua i seguenti servizi facenti parte del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:

- Acqua
- Fognatura
- Depurazione

6.3.3 Attività del Servizio Idrico Integrato

La struttura del piano dei conti è impostata per arrivare ad avere i costi gestionali nel seguente modo:

-le attività monitorate per il servizio in oggetto sono esposte di seguito e ognuna di queste è contraddistinta da un codice parlante, avente in anagrafica già indicato il servizio e l'attività per acqua, depurazione e fognature

- Esercizio
 - Manutenzioni ordinarie
 - Manutenzioni straordinarie
 - Nuovi investimenti
- Servizi Comuni



L'area denominata "servizi comuni" o più comunemente "servizi generali" comprende i costi relativi a quelle attività non di tipo tecnico-operativo, ma quelli attribuibili ai servizi generali inerenti l'intera azienda, quali:

- gli organi societari (Presidenza, Amministratori, Direzione generale, collegio sindacale);
- la contabilità generale, il controllo di gestione e le altre funzioni amministrative generali;
- le funzioni interne di segreteria, protocollo, sistema informativo;
- le consulenze esterne di tipo generale (LEGALI, FISCALI, ECC.);
- il servizio commerciale
- gli altri servizi e funzioni riferibili ai servizi generali.

6.4 Costi e ricavi specifici e comuni

Ai fini dell'attribuzione alle attività sopra individuate delle componenti economiche di competenza di ognuna, occorre innanzitutto evidenziare la classificazione dei costi aziendali in due categorie:

- costi specifici
- costi comuni o generali

La distinzione non deriva dalla natura dei singoli costi, ma dal fatto che la relazione tra elementi di costo ed attività di riferimento sia immediata o meno. La distinzione è altresì relativa, in quanto costi specifici con riguardo ad una data attività possono essere comuni con riguardo ad attività diversamente definite. I costi specifici, per la loro stessa natura, possono essere attribuiti in modo diretto all'attività di riferimento. L'attribuzione di costi comuni, all'opposto, può avvenire o in forma diretta o in forma indiretta.

6.5 Individuazione delle componenti specifiche e comuni e criteri di ripartizione

I criteri di ripartizione dei costi dei servizi comuni attinenti ai servizi: acquedotto, fognatura e depurazione saranno quelli già applicati dai gestori per l'applicazione dell'unbundling richiesti dall'AEEG, ove applicabili.

6.6 Prospetti di analisi destinati ad uso esclusivo dell'Agenzia.

I prospetti ed elaborazioni da fornire ad uso esclusivo dell'Autorità d'Ambito sono i seguenti:

- Conto economico annuale ripartito per servizio
- Conto economico annuale aggregato per attività di contabilità analitica;
- Dettaglio con note di commento ai principali fatti salienti della gestione.

Capitolo 7

Flusso informativo periodico tra il Soggetto Gestore e l'Agenzia d'Ambito

7.1 Il Rapporto Informativo

L'Agenzia d'Ambito, per espletare le sue funzioni di controllo, deve essere informata periodicamente sulla gestione del Servizio Idrico Integrato; a tale scopo il Gestore fornirà un Rapporto Informativo periodico contenente tutte le informazioni necessarie ad effettuare l'analisi della gestione stessa. Le informazioni servono alla Agenzia per monitorare l'andamento della gestione e seguirne l'evoluzione nel tempo. Il Rapporto Informativo è annuale e deve contenere i dati relativi alle attività regolate da Convenzione e Disciplinare. Il Rapporto Informativo deve essere formato da:

1. una relazione illustrativa sullo svolgimento del Servizio Idrico Integrato dell'anno con indicazione degli obiettivi raggiunti;
2. tutti gli indicatori del paragrafo seguente;
3. una relazione giustificativa degli eventuali mancati investimenti in relazione a quanto programmato dal Piano d'Ambito vigente, con considerazioni del riflesso sul Piano degli Investimenti e su quello tariffario.

I dati di cui al precedente punto 2) dovranno essere trasmessi sia in forma cartacea che su supporto informatico. Tale rapporto deve essere trasmesso all'Agenzia di Ambito entro il 30.06 di ciascun anno, salva l'applicazione delle penali di cui al Cap. 8. La relazione illustrativa sarà articolata secondo almeno i seguenti paragrafi:



- livello di servizio raggiunto;
- qualità delle acque potabili;
- qualità degli scarichi;
- andamento finanziario, situazione di cassa;
- costi operativi;
- andamento delle manutenzioni ordinarie e straordinarie (con indicazione di numero di interventi risultati);
- stato della rete di monitoraggio.

7.2. Indicatori

Vanno sotto il nome di indicatori i dati, che qui di seguito si elencano, i quali verranno forniti, anche secondo protocolli che potranno essere successivamente definiti in modo più dettagliato. Unitamente al Rapporto Informativo anche questi vanno trasmessi all'Agenzia di Ambito entro il 30.06 di ciascun anno. Tra gli indicatori vengono elencati anche quelli citati in altri punti del presente Disciplinare Tecnico, compresi quelli rappresentativi dell'andamento economico della gestione e quelli relativi alla Carta dei Servizi. Tali indicatori, salvo eventuale migliore dettaglio, così si individuano:

- a) indicatore relativo agli investimenti effettivamente impegnati rispetto a quanto pianificato per l'anno di riferimento, come descritto al Capitolo 4 del presente Disciplinare;
- b) indicatori relativi agli standard organizzativi, come descritti al Capitolo 5 del presente Disciplinare;
- c) personale diretto e costo, per ciascun segmento del Servizio Idrico Integrato
- d) i quantitativi annuali di acqua prodotta, acquistata, erogata e fatturata per ogni acquedotto e/o bacino amministrativo;
- e) le dichiarazioni annuali rese, o comunque i dati da dichiarare, ai sensi del D.M. LL.PP. n° 99/97;
- f) i consumi elettrici annuali ed il relativo costo, per ciascun segmento del Servizio Idrico Integrato e per ciascuna unità del segmento del servizio, raffrontati con i valori del triennio precedente, ove disponibili;
- g) il numero di analisi effettuate, internamente o esternamente, e le caratteristiche qualitative medie per ciascun segmento del Servizio Idrico Integrato e per ciascuna unità del segmento del servizio,
- h) il numero di analisi effettuate, internamente o esternamente, e le caratteristiche qualitative medie relative agli scarichi di acque reflue industriali in fognatura, per ogni fognatura;
- i) le componenti di costo (costi diretti) per ciascun segmento del Servizio Idrico Integrato e per ciascuna unità del segmento del servizio, k) il valore modellato secondo il metodo normalizzato e sulla base dei parametri del metodo stesso, dei costi operativi di riferimento dell'anno;
- j) l'indice di liquidità, relativo all'attività aziendale globale del gestore. Il Gestore è altresì tenuto a tutte le comunicazioni di legge al Comitato di Vigilanza come dall'art. 10 del D.M. LL.PP. de 1/8/96 e del D.M LL.PP. n°99 dell'8.1.97. Ai fini del presente paragrafo per segmenti del Servizio Idrico Integrato si intendono i seguenti:

- Produzione Acqua potabile
- Fognatura
- Depurazione acque reflue
- Per unità del singolo segmento si intendono in linea prioritaria i limiti comunali salvo differenti accordi particolari con l'Agenzia;

7.3 Redazione annuale dell'inventario dei beni.

7.3.1 Premessa

Il presente paragrafo ha lo scopo di fornire al gestore del servizio Idrico Integrato le regole e i principi relativi alle informazioni da fornire all'Agenzia d'Ambito in merito ai beni materiali ed immateriali strumentali utilizzati. La necessità informativa relativa ai beni strumentali utilizzati dal gestore è sancita dalla normativa riguardante il metodo normalizzato di calcolo e attribuzione della tariffa del servizio idrico. Siccome le regole per la valorizzazione ed iscrizione in





bilancio dei beni e la tenuta del registro cespiti ammortizzabili si trovano nel codice civile e nella normativa fiscale di riferimento, il gestore si atterrà a quelle regole. Pertanto le regole e indicazioni fornite nel presente capitolo – relative ai cespiti – saranno solamente da considerarsi integrative alle regole generali e finalizzate esclusivamente all'ottenimento di dati e parametri utili all'Agenzia. Il presente paragrafo è strettamente correlato al successivo paragrafo 7.7 e con esso compatibile e non in contraddittorio. I criteri di valutazione contenuti nel presente elaborato potranno essere modificati e/o integrati dal soggetto gestore. In tal caso i criteri adottati dovranno essere preventivamente comunicati all'Agenzia d'Ambito con esauriente motivazione.

7.3.2 Inventario dei beni

Si parla di "inventario dei beni" quando si fa riferimento a beni materiali di uso durevole, costituenti parte dell'organizzazione permanente delle imprese. Tali beni vengono impiegati normalmente come strumenti di produzione del reddito della gestione caratteristica e non sono destinati né alla vendita né alla trasformazione. Per la corretta classificazione dei beni tra le immobilizzazioni materiali vale quindi il principio della destinazione economica dei beni stessi. L'uso durevole di tali beni richiama l'esistenza di fattori e condizioni produttive la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio. Tali beni erogheranno una serie di servizi

produttivi che saranno resi durante lo svolgimento della loro vita utile. Quindi il costo sostenuto in un esercizio contabile va suddiviso nei periodi in cui il bene presta la propria utilità, tramite la rilevazione delle quote di ammortamento. Le immobilizzazioni materiali sono iscrivibili in bilancio se fisicamente esistenti. Inoltre vanno rilevati ed iscritti i cespiti in corso di esecuzione e gli anticipi corrisposti ai fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Nel caso specifico dei beni strumentali dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato, gli stessi saranno suddivisibili innanzitutto in due macro classi:

- beni di proprietà del soggetto gestore o acquisiti dallo stesso;
- beni ottenuti in concessione dai Comuni. In particolare tra i beni dati in concessione rientrano sia quelli affidati al gestore sia quelli realizzati successivamente con oneri a carico degli Enti Locali.

7.3.3. Definizione delle informazioni di carattere economico-patrimoniale e tecnico.

In virtù delle necessità informative sia interne che relative agli obblighi ed adempimenti verso l'Agenzia d'Ambito, la definizione delle caratteristiche, struttura dei dati e organizzazione della gestione cespiti ammortizzabili assume particolare rilevanza. In particolare le informazioni relative alla gestione dei cespiti dovrà rispondere ai seguenti obiettivi:

- collegamento tra la gestione delle contabilità generale e gestione dei cespiti ammortizzabili;
- gestione delle informazioni relative ai cespiti in funzione della contabilità analitica;
- gestione delle informazioni relative alla collocazione fisica dei cespiti;
- gestione delle informazioni relative alle modalità di acquisizione dei cespiti ed in particolare alla distinzione tra beni propri e beni ottenuti in concessione ai fini dello svolgimento del servizio;
- possibilità di ottenere a richiesta report costruiti in base ai dati e parametri sopra esposti ed in virtù delle necessità informative dell'Agenzia d'Ambito.

7.3.4 Criteri e principi per la valutazione dei beni strumentali

Il criterio di valutazione delle immobilizzazioni materiali è descritto all'art. 2426 c.c ed è rappresentato dal costo di acquisto o di produzione. A tal fine è comunque opportuno distinguere le modalità di acquisizione delle immobilizzazioni:

- acquisto a titolo oneroso
- costruzione interne in economia
- conferimento di beni

Nel caso di acquisto di immobilizzazioni, il valore originario è comprensivo del costo di acquisto, degli oneri accessori e di tutti quegli altri oneri che l'impresa



deve sostenere affinché l'immobilizzazione possa essere utilizzata. I beni prodotti "in economia" dall'impresa devono essere valutati al costo di produzione, che deve comprendere:

- i costi di acquisto delle materie necessarie alla costruzione del bene;
- il costo delle prestazioni di lavoro diretto e dei corrispondenti oneri sociali;
- il costo dei materiali e delle prestazioni di servizio in genere;
- spese tecniche (oneri vari dei centri funzionalmente incaricati delle fasi di supervisione, progettazione, programmazione, organizzazione e controllo). Il "conferimento di beni" comporta che il costo di iscrizione in bilancio dei beni conferiti dai soci deve essere rappresentato dal minor valore tra quello risultante dalla relazione di stima dell'esperto designato dal tribunale e quello determinato dagli amministratori e sindaci in sede di verifica della stima dell'esperto per i conferimenti in natura ai sensi dell'art. 2343 c.c.

ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari possono essere capitalizzati nel caso di acquisizioni o di costruzioni interne di immobilizzazioni caratterizzate da un periodo con esborsi finanziari prima che il bene possa essere posto in uso. In particolare le condizioni sono le seguenti:

- la capitalizzazione si riferisce agli interessi passivi sostenuti per capitali presi a prestito per l'acquisizione dell'immobilizzazione;
- gli interessi si riferiscono al periodo di costruzione cioè per il periodo che va dall'esborso di fondi ai fornitori di beni e servizi relativi ai cespiti fino al momento in cui il cespite è pronto per l'uso.
- il finanziamento è stato realmente utilizzato per l'acquisizione delle immobilizzazioni tecniche.

MANUTENZIONI e RIPARAZIONI

Per costi di manutenzione si intendono quelli sostenuti per mantenere in efficienza i beni per garantire la loro vita utile prevista, nonché la capacità e la produttività originarie.

I costi per manutenzione possono essere distinti in due categorie:

ordinaria

straordinaria

Le spese a carattere ordinario sono sostenute per mantenere nella normale efficienza le immobilizzazioni tecniche.

Le spese a carattere straordinario comportano un significativo aumento della capacità produttiva, della vita utile e/o della sicurezza dell'immobilizzazione. La manutenzione ordinaria viene spesa nell'esercizio come componente negativa di reddito.

La manutenzione straordinaria – in quanto costo capitalizzabile – viene rilevata tramite commessa con l'identificazione del totale costo sostenuto suddiviso in:

- consumo di materiali;
- spese di personale
- spese generali, appalti e prestazioni

AMMORTAMENTI

Il valore originario delle immobilizzazioni va ripartito mediante l'ammortamento tra gli esercizi del periodo di vita utile delle immobilizzazioni stesse. Tutti i cespiti vanno assoggettati ad ammortamento, salvo quelli la cui utilità non si esaurisce, come ad esempio i terreni. Per quanto riguarda le immobilizzazioni in corso di realizzazione, non sono ammortizzate fino a che non risultino pronte per l'uso.

L'ammortamento si determina tenuto conto dei seguenti elementi:

- valore da ammortizzare
- durata economicamente utile del bene
- categoria di appartenenza del bene.

7.4 Aggiornamento trimestrale dello stato degli investimenti pianificati

L'aggiornamento trimestrale dello stato degli investimenti avverrà alle date 31/03, 30/06, 30/09, 31/12 di ogni anno e sarà comunicato all'Agenzia entro 30 giorni.

7.5. Redazione della tabella di rilevazione delle prestazioni richiamate nella Carta dei Servizi e comunicazione annuale



Per ciascun anno, il Gestore è tenuto a trasmettere all'Agenzia di Ambito i seguenti prospetti, relativi agli standard, specifici e generali, della Carta del Servizio:

- schema generale dei valori dei parametri rilevati nell'anno solare precedente, confrontato con i valori standard di riferimento;
- prospetto per ciascuno standard del numero di casi valutati e delle percentuali di rispetto, articolato per zona territoriale;
- confronto dei dati che precedono con le rilevazioni degli anni precedenti, se disponibili. Entro lo stesso termine, il Gestore è tenuto a trasmettere all'Agenzia di Ambito i seguenti prospetti, afferenti i reclami relativi al servizio idrico integrato ricevuti dal proprio ufficio utenti a mezzo di comunicazione allo sportello, lettera, e-mail o telefono nell'anno solare precedente:
- lista dei reclami e relativo esito;
- numero dei reclami ricevuti afferenti le attività di preventivazione e realizzazione degli allacciamenti, articolato per tipo di reclamo;
- numero dei reclami ricevuti afferenti le attività di rilevazione consumi, fatturazione e pagamenti, articolato per tipo di reclamo,;
- confronto dei dati che precedono con le rilevazioni degli anni precedenti, se disponibili.

7.6 Comunicazione dei dati relativi alla fatturazione.

Per ciascun anno, il Gestore è tenuto a trasmettere all'Agenzia di Ambito i seguenti prospetti, relativi alla gestione dell'utenza, con particolare riferimento agli importi e volumi fatturati nell'anno solare precedente:

- riepilogo utenze attive, articolato per comune e per uso;
- tariffe applicate per tipologia d'utenza e per scaglione;
- fatturato in m3 ed Euro per comune, articolato per segmento del servizio idrico integrato (acqua potabile, fognatura, depurazione), con il dettaglio delle voci più significative del fatturato stesso (quote fisse, quote variabili, diritti di posa e subentro, indennità di mora, ecc.);
- fatturato in m3, articolato per comune e per uso (domestico, non domestico, ecc.);
- fatturato in m3 ed Euro per comune del servizio di fognatura e depurazione relativamente all'utenza produttiva;
- confronto dei dati che precedono con le rilevazioni degli anni precedenti, se disponibili.

7.7. Rilevazione e comunicazione annuale di altri dati economici, patrimoniali e finanziari.

Oltre ai dati suesposti riportati ai precedenti paragrafi, il gestore deve fornire all'Agenzia d'Ambito contestualmente al rapporto informativo di cui al paragrafo 7.1, il Bilancio d'esercizio approvato redatto con gli schemi di Conto economico, Stato Patrimoniale e relativa Nota Integrativa, nonché i prospetti di cui al paragrafo 6.7.

7.8 Aggiornamento del DataBase Reti e Impianti e della cartografia informatizzata degli acquedotti e delle fognature ad esso associata.

Il Gestore si ritiene impegnato collaborare con l'Agenzia per lo sviluppo ed aggiornamento costante di un sistema informativo costituito da un database "reti ed impianti" e da una cartografia informatizzata. In particolare i dati da sviluppare ed aggiornare nel DataBase sono i seguenti:

- Archivio Acquedotti : portata media, potenzialità, località servite
- Archivio Rilanci : potenza installata e consumi
- Archivio Scarichi fognature : abitanti gravitanti e sversati
- Archivio Depuratori : dati qualità ingresso/uscita

7.9 Informazioni relative al sistema di gestione della qualità.

Il Gestore trasmette all'Agenzia:
come da Convenzione Manuale di gestione per la qualità aggiornato e dei relativi successivi aggiornamenti,
copia del Piano annuale delle verifiche ispettive interne sui sistemi di gestione per la qualità/ambiente e dei relativi successivi aggiornamenti,



copia delle certificazioni relative ai Sistemi di gestione per la Qualità/Ambiente ottenute, disponibili anche mediante accesso diretto via Internet.

Capitolo 8

Penalizzazioni

8.1 Obiettivi strutturali

Relativamente agli investimenti previsti dal Piano d'Ambito e a quanto non impegnato annualmente, così come descritto Capitolo 4 del presente Disciplinare, e misurato tramite l'indicatore INTERV, al gestore sono applicate, in sede di revisione triennale della tariffa, una decurtazione tariffaria ed una penalizzazione determinate sulla base delle quote di ammortamento e di remunerazione del capitale investito godute dal gestore mediante la riscossione della tariffa nel triennio trascorso, secondo le seguenti misure: per la quota relativa all'ammortamento, si applicherà il valore previsto dal Piano d'Ambito, eventualmente pro-quota, per gli investimenti non impegnati; per la quota della remunerazione del capitale investito, si applicherà il coefficiente percentuale/anno di remunerazione applicato in tariffa sullo stesso. Sarà aggiunta una quota di penalizzazione sull'entità della decurtazione, come sopra determinata, incrementando la decurtazione stessa del 2%.

8.2 Livelli minimi di prodotto e di servizio

Le relative penalizzazioni verranno definite successivamente alla individuazione degli obiettivi e degli standard organizzativi.

8.3 Altri obblighi

Per gli altri obblighi non ottemperati previsti nel presente Disciplinare, si prevede che dal momento del loro accertamento da parte della Agenzia d'Ambito, si applichino al gestore le seguenti penalità. Esse, contestualmente alla loro comunicazione al Gestore concessionario, sono immediatamente esigibili, a semplice richiesta della Agenzia d'Ambito, direttamente sulla fideiussione cauzionale di cui all'articolo 37 della Convenzione. Le suddette penalità risultano:

- mancato e/o ritardato inoltro delle comunicazioni previste: qualora il Gestore ometta o ritardi le comunicazioni previste nel presente Disciplinare, negli atti contrattuali e quanto in osservanza della vigente normativa, verrà applicata una penale di euro 1.500, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità. Nel caso di ripetuta reiterazione di ciascuna delle inadempienze di cui sopra ed a seguito di specifica diffida dell'Agenzia d'Ambito, la penale sarà raddoppiata. L'ulteriore, ripetuta reiterazione della medesima inadempienza, ferma l'applicazione della penale, potrà essere considerata dall'Agenzia d'Ambito quale grave inadempimento ai sensi dell'articolo 39 della Convenzione. Il Gestore è tenuto a corrispondere gli interessi bancari nei confronti dei crediti maturati dall'Agenzia d'Ambito e dell'utenza, salvo i casi di legge ove tali interessi sono legali. Nei casi specifici, laddove previsto, è possibile lo scomputo del debito del Gestore tramite rese di servizio. Quanto dovuto all'utenza nel caso di deficienze di servizio è regolato dalla Carta del Servizio o dalle Condizioni di Fornitura del Servizio Idrico Integrato.